COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N 14**

**DEL 20/03/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ANNO 2023**3***.*

# L’anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno 20 **d**el mese di **MARZO alle 17,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . | PRES | ASS. |
| MECURI ANTONIO | Sindaco |  |  |
| DI LORENZO AMEDEO | Vice Sindaco |  |  |
| FORTE SANDRO | Assessore |  |  |

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Cesidio Falcone**

Il Vicesindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato l’art. 1 - commi da 816 a 847 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, fra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone patrimoniale fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che con deliberazione Consiliare n. 13 in data 25-05-2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

* è stato approvato il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e rimaste invariate per l’anno 2022;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 25-05-2021 sono state approvate le tariffe canone unico patrimoniale anno 2021 e rimaste invariate per l’anno 2022;

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Dato atto che l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 dell’articolo 1 della legge L. 160/2019 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma (occupazione aree).**

Verificato che la popolazione **per l’anno 2022 era pari a 207 abitanti** per cui le tariffe standard previste per i comuni fino a 10.000 abitanti risultano le seguenti:

* tariffa standard annua (art. 1, comma 826 Legge 160/- 2019): è pari ad € 30,00/metro quadrato/lineare.
* tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 Legge 160/2019): è pari ad € 0,60/ metro quadrato/lineare.

Ritenuto di individuare le riduzioni o le maggiorazioni da applicare alle tariffe standard delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti;

Considerato che le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie **a carattere permanente**, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all’articolo 1 comma 826 della legge 30 dicembre 2019 n° 160 da commisurare alla superficie occupata ovvero in base alla superficie degli impianti pubblicitari, alla quale si applicano maggiorazioni o riduzioni come esplicitate in allegato “A”.

Considerato che le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie **a carattere temporaneo**, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all’articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari alla quale si applicano riduzioni o maggiorazioni come esplicitate nell’allegato “A”.

Visto che l’articolo 5 comma 14-quinquies. del D.L. 146 2021, convertito nella legge 7 dicembre 2021, n. 215 dispone che:

*Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:*

*a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;*

*b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.*

In particolare, alla lettera a), si chiarisce che le società titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale non possono considerarsi soggetti che occupano, neanche in via mediata, e per tale motivo non sono tenute al pagamento del canone unico. Il canone sarebbe quindi dovuto dai soggetti che risultano concessionari delle infrastrutture e la quantificazione del canone deve essere effettuata «in base alle utenze delle predette società di vendita», le quali, quindi, sarebbero tenute a comunicare al concessionario il numero delle utenze.

La successiva lettera b), ha precisato che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

Vista che la Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 ha prorogato sino al 31 dicembre 2023 quanto previsto all’art. 9 ter comma 5 del D.L. 137/2020 ossia: *“… la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all' attività di cui all'*[*articolo 5 della legge n. 287 del 1991*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;287~art5)*, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al* [*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42)*. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al* [*decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380)*”.* Resta fermo il pagamento del Canone e la necessità di ottenere l’autorizzazione da parte del Comune.

Rilevato che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe riportate nell’allegato “A”, assicura un gettito non inferiore a quello conseguito dal CANONE UNICO PATRIMONIALE relativo all’anno 2022;

Visto**,** che l’art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 proroga il termine per la deliberazione di bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet “www.finanze.gov.it”;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integralmente e sostanzialmente della presente delibera.

Di stabilire:

* il canone va corrisposto annualmente entro il 30 aprile dell’anno di riferimento se è determinato con tariffa annuale;
* il canone va corrisposto all’atto di rilascio della concessione o autorizzazione se è determinato con tariffa giornaliera o per periodo inferiore all’anno.

Di approvare per le ragioni in premessa indicate, le tariffe 2023 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 01.01.2023;

Di stimare in € 2650,00 il gettito del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2023, derivante dalle tariffe come sopra determinate;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii (T.U.E.L.), data la necessità di provvedere in merito.

# letto, confermato e sottoscritto

# ILSINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Antonio Mercuri

# F.TO Dott. Cesidio FALCONE

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.bisegna.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/03/2023 , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L.n.69/2009.

Bisegna, 31/03/2023

ILSEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Cesidio FALCONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

* è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno
* (art.134, co.4 D.Lgs. 267/2000);
* è divenuta esecutiva il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art.134, co.3 D.Lgs.267/2000).

Bisegna**, 31/03/2023**

ILSEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

f.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.**

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000,

Si esprime parere FAVOREVOLE.

f.to Dr. Cesidio FALCONE

E’ copia conforme all’originale

Bisegna**,**

ILSEGRETARIO COMUNALE

Dr. Cesidio FALCONE